

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

di VERTI ASSICURAZIONI S.p.A.

1. INTRODUZIONE

Il presente documento contiene la Procedura di Gestione delle Segnalazioni (la “Procedura di Gestione” o la “Procedura”) per le Denunce presentate nell’ambito del Sistema Informativo Interno di Verti Assicurazioni S.p.A. (la “Compagnia” o “Società” o “Verti”).

Lo scopo della Procedura è quello di stabilire le previsioni necessarie affinché il Sistema di Informazione di Verti rispetti la Politica del Sistema di Informazione di Verti Assicurazioni S.p.A. (la “Politica”), nonché i requisiti contenuti nella normativa vigente, compresa l’attribuzione di responsabilità ai soggetti coinvolti nel processo per il corretto e diligente trattamento delle Segnalazioni ricevute.

La presente Procedura è adottata, inoltre, da Verti in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing) di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

La presente Procedura è adottata altresì da Verti in applicazione e nell’ambito della “Politica sul sistema interno di denunce per determinate violazioni della normativa dell’Unione Europea o della normativa nazionale – Verti Assicurazioni S.p.A.”.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a Verti.

Si applica, altresì, a qualsiasi segnalazione su comportamenti, atti o omissioni (c.d. violazione) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali rilevanti relativi¹:
 - o ad appalti pubblici (procedure di aggiudicazione e procedure di ricorso);

¹ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

- a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio (norme di regolamentazione e vigilanza e sulla protezione dei consumatori e degli investitori);
- a sicurezza e conformità dei prodotti (norme sui requisiti di sicurezza e conformità, su commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi, c.d. materiali di armamento);
- a sicurezza dei trasporti (settore ferrovie, aviazione civile, stradale, marittimo, trasporto interno merci pericolose effettuato su strada/per ferrovia/per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunità europea);
- alla tutela dell'ambiente e del clima (inquinamento marino, atmosferico, acustico, gestione rifiuti, acque del suolo, biodiversità, sostanze chimiche, prodotti biologici);
- alla sicurezza nucleare (impianti, esposizione a radiazioni, gestione combustibile nucleare e rifiuti radioattivi, spedizione sostanze radioattive);
- alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali;
- alla salute pubblica (norme di qualità e sicurezza relativamente a tessuti e cellule umane, sangue umano e suoi componenti, organi destinati al trapianto, prodotti medicinali e dispositivi medici, diritti dei pazienti sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, lavorazione e vendita prodotti del tabacco);
- alla protezione dei consumatori (qualità e sicurezza prodotti, informazione e pubblicità, rapporti contrattuali, pratiche commerciali);
- alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza, anche nazionali, e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;

violazioni disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali² che garantiscono già apposite procedure di segnalazione.

Le informazioni sulle violazioni sono acquisite all'interno del contesto lavorativo³ e devono essere effettuate attraverso gli appositi canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società.

3. DEFINIZIONI

- **“segnalazioni”**: qualsiasi comunicazione scritta, orale o esposta in un colloquio, anche in forma anonima, contenete informazioni sulle violazioni;
- **“violazioni”**: condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società; illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali rilevanti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi⁴; violazioni (atti o omissioni) che ledono gli interessi finanziari dell'UE (rif. art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di concorrenza, anche nazionali, e aiuti di Stato (rif. art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); violazioni (atti o omissioni) di norme in materia di imposta sulle Società;
- **“informazioni sulle violazioni”**: tutte le informazioni, tra le quali i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria/contabile intrattiene un rapporto giuridico ed anche gli elementi informativi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **“segnalazione interna”**: comunicazione delle “segnalazioni” attraverso il predisposto canale interno di segnalazione;

² Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

³ Da intendersi quale rapporto di lavoro subordinato con l'organizzazione ovvero di prestazione professionale/lavorativa, presente o passato.

⁴ Si faccia riferimento agli allegati della Direttiva 2019/1937 e del D.Lgs. 24/23.

- **“segnalazione esterna”**: comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna⁵;
- **“divulgazione pubblica”**: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- **“segnalante”**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“contesto lavorativo”**: attività lavorative o professionali, presenti o passate attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- **“persona coinvolta”**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **“organo di supervisione del Sistema” o “Supervisore” o “Comitato”**: l'organo designato dalla Compagnia responsabile della gestione del Sistema di Informazione e delle segnalazioni dotato di autonomia organizzativa e funzionale;
- **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e strettamente legato alla stessa, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **“seguito”**: l’azione ovvero le azioni avviata dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione;
- **“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione comprendendo le misure previste o adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata;
- **“organismo di Vigilanza (“OdV”)**”: Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Verti Assicurazioni S.p.A.;
- **“Modello 231”**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Verti Assicurazioni S.p.A.

⁵ car. art. 7 del D.Sc.. 24/23.

4. RIFERIMENTI

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (nel seguito anche per brevità “Decreto”);
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da Verti Assicurazioni S.p.A. (nel seguito anche per brevità “Modello”);
- Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.);
- Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Policy VERTI - “Politica sul sistema interno di denunce per determinate violazioni della normativa dell’Unione Europea o della normativa nazionale – Verti Assicurazioni S.p.A.”;
- Corporate Policy del Gruppo MAPFRE “MAPFRE Group Corporate Policy on the Internal Complaint System” (nel seguito anche per brevità “Policy”) e documentazione conseguente.

5. RESPONSABILITA’

L’Organo di Supervisione del Sistema di Informazione:

Il Comitato del Sistema di Informazione di Verti è l'Organo di Supervisione del Sistema di Informazione designato da Verti. In tale veste, agisce in qualità di organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, incaricato della diligente gestione del Sistema di Informazione in conformità alle disposizioni della presente Procedura e nell'ambito stabilito nella Politica.

Il Comitato è pertanto responsabile della ricezione e dell'esame delle Segnalazioni (compresa la loro ammissione al trattamento, l'avvio di fascicoli di indagine sui fatti denunciati, la nomina di colui che svolgerà l'indagine e l'analisi delle conclusioni dell'indagine svolta), nonché la loro risoluzione (determinare se si è verificata o meno l'infrazione o l'irregolarità denunciata o qualsiasi altro caso) e la decisione sulle azioni pertinenti da intraprendere.

Il Comitato delega al Responsabile di Compliance di Verti, nei termini e nell'ambito stabiliti nella presente Procedura, i poteri di gestire il Sistema di Informazione nonché lo svolgimento delle indagini relative alle Segnalazioni, la loro ricezione e analisi preliminare, nonché la tenuta del registro delle segnalazioni.

In particolare, il Responsabile di Compliance:

- rende disponibili, anche attraverso la presente procedura e le informazioni pubblicate sulla piattaforma, le informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- rilascia alla persona segnalante il riscontro di ricevimento della segnalazione nei termini previsti;
- valuta i criteri di processabilità della segnalazione;
- condivide la segnalazione con l'OdV (nei casi previsti), l'avvio di eventuali indagini, il loro esito e il riscontro al segnalante;
- trasmette al segnalante il riscontro circa la chiusura dell'iter di gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e, se del caso, gestisce la richiesta di integrazioni e l'esecuzione di eventuali colloqui di approfondimento con la persona segnalante, se richiesti;
- archivia e conserva la documentazione sulla segnalazione nei tempi normativamente previsti;
- mette a disposizione sui canali aziendali tutte le informazioni previste sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il funzionamento del Comitato per il Sistema di Informazione sarà regolato dai corrispondenti regolamenti all'uso approvati. Anche coloro che svolgeranno le indagini, ogniqualvolta ritenuto opportuno, potranno partecipare alle riunioni del Comitato per fornire le informazioni e i chiarimenti pertinenti sulle Segnalazioni per le quali sono stati loro affidati gli accertamenti.

Il segnalante:

- trasmette le segnalazioni nel rispetto della presente procedura;
- è tenuto a fornire informazioni circostanziate relative a quanto oggetto di segnalazione.

L' OdV:

- coordina e monitora la fase delle indagini con le funzioni interne/team esterni incaricati, valuta l'esito delle indagini e gli eventuali provvedimenti conseguenti nel caso di segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. 231/01;
- garantisce il rispetto del principio di riservatezza.

Il rappresentante legale di VERTI:

- in collaborazione con il Responsabile Compliance di Verti, interloquisce con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione della Compagnia:

- garantisce che siano adottati gli eventuali provvedimenti in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo 231;
- approva la presente procedura unitamente alla struttura dei ruoli organizzativi connessi;
- garantisce il rispetto delle misure per la protezione della persona segnalante.

6. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE (c.d. "SEGNALANTE")

Possono procedere alla segnalazione:

- i dipendenti della Compagnia;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività per la Compagnia;
- i liberi professionisti;
- i volontari;
- i consulenti;
- gli azionisti;
- gli amministratori;
- i fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- i tirocinanti anche non retribuiti;
- i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Compagnia ovvero:

- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- allo scioglimento del rapporto.

7. PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI

Il canale di segnalazione interno utilizzato da VERTI, nell'ambito del proprio Gruppo di appartenenza MAPFRE, è impostato per gestire sia segnalazioni presentate in forma scritta che in forma orale.

Il canale è accessibile all'indirizzo web:

- o <https://www.verti.it/whistleblowing>

Il responsabile compliance agisce in via esclusiva per quanto concerne l'acquisizione della segnalazione e l'accesso alla piattaforma.

Le segnalazioni **in forma scritta** o orale possono essere presentate, mediante:

- Una **specifico piattaforma informatica** on-line dedicata e strutturata in modo da garantire la riservatezza, accessibile al link:
 - o <https://digitalroom.bdo.it/Verti>

La piattaforma è fruibile da tutti i device (PC, Tablet, Smartphone).

I dati inseriti nella piattaforma sono segregati nella partizione logica dedicata alla Società e sottoposti ad algoritmo di scripting prima della loro archiviazione. La sicurezza in trasporto è garantita da protocolli sicuri di comunicazione.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il Segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria Segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica.

In caso di Segnalazione non anonima i dati del Segnalante ("dati utente") non sono accessibili al responsabile del canale. Il responsabile del canale, a sua discrezione, potrà visualizzare tali campi (cd. "campi in chiaro") solo a seguito di motivazione, opportunamente tracciata, all'interno della piattaforma.

E' suggerito di utilizzare la piattaforma come strumento preferenziale per effettuare le segnalazioni.

- In alternativa **via posta tradizionale**, indirizzata al Responsabile di Compliance (**VERTI Assicurazioni S.p.A., Via Volta 16 – 20093 COLOGNO MONZESE**). Al fine di garantire la riservatezza, la persona segnalante dovrà predisporre 3 buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi e la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, la seconda con l'oggetto della segnalazione, la terza – recante all'esterno la dicitura "riservata e confidenziale" – nella quale dovranno essere inserite le prime due buste.

La Segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo Registro, da parte del gestore del canale. Inoltre, la Segnalazione dovrà essere archiviata nel Registro del Sistema di Informazione.

Le segnalazioni **in forma orale** possono essere presentate:

- Tramite un sistema di **messaggistica vocale**, integrato nella piattaforma.
- In alternativa la persona segnalante può richiedere un incontro diretto con il Responsabile di Compliance, che sarà organizzato entro sette giorni dalla richiesta.

Le segnalazioni effettuate verbalmente dovranno essere documentate registrando la conversazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, dopo aver informato la persona segnalante rispetto all'esercizio dei propri diritti ai fini privacy.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni, compatibilmente con la natura dello strumento utilizzato, possono essere effettuate anche in forma anonima.

7.1 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'analisi dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere.

Non si considerano tali semplici supposizioni, indiscrezioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento o fuorvianti ovvero se meramente dannose o offensive. Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell'identità dell'autore degli stessi.

In particolare, il Responsabile di Compliance decreterà l'inammissibilità al trattamento nei seguenti casi:

- quando il contenuto della Segnalazione si riferisce a condotte, fatti o informazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente politica. Reclami o Comunicazioni di Natura Commerciale o Contrattuale saranno inviati per il trattamento attraverso le procedure all'uopo stabilite, di cui verrà data comunicazione al Segnalatore.
- quando i fatti sono descritti in modo generico o impreciso e rendono impossibile l'indagine sulle presunte irregolarità denunciate.
Prima di respingere la Segnalazione per il predetto motivo, il Responsabile di Compliance richiederà al Segnalante, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, quando la Segnalazione non è anonima, di chiarire e specificare i fatti a cui si riferisce. Se le carenze non vengono sanate, la Segnalazione sarà respinta, fatto salvo il successivo avvio di un'indagine nel caso in cui si ricevano ulteriori informazioni in conformità con le disposizioni della politica.
- quando le informazioni ricevute non sono plausibili, possono essere considerate eventi manifestamente infondati e non accreditati, o si basano su mere voci prive di credito.
- quando la Segnalazione ricevuta non contiene informazioni nuove o significativamente diverse da quelle contenute in precedenti Segnalazioni in merito alle quali sono state concluse le relative procedure.
- quando vi sono indicazioni che le informazioni sono state ottenute illegalmente. In tal caso, sarà informato della Segnalazione anche l'ufficio Legale in modo che, se del caso, possa adottare le opportune misure legali.

- (vi) quando le informazioni sono relative a Segnalazioni su conflitti interpersonali o che riguardano solo il Segnalante e le persone menzionate nella Segnalazione, a meno che non riguardino comportamenti che potrebbero potenzialmente costituire molestie.
- (vii) quando la Segnalazione si riferisce a fatti o situazioni che sono stati segnalati anche attraverso un canale esterno o sono oggetto di procedimenti presso un tribunale.

Se la Segnalazione viene respinta a causa di uno dei motivi di inammissibilità di cui sopra, il Responsabile di Compliance archiverà il caso inserendo la motivazione di tale decisione nel Registro del Sistema di Informazione, e notificherà al Segnalante la decisione adottata, utilizzando i dettagli di contatto che, se del caso, ha fornito, fatto salvo il caso in cui il Segnalante non abbia rinunciato a ricevere comunicazioni in merito alla Segnalazione presentata.

È utile anche che il Segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nell'ambito della presente procedura anche in riferimento alle tutele del Segnalante, qualora successivamente identificato, ed agli obblighi di conservazione.

7.2 Iter operativo di gestione della segnalazione

Il Segnalante trasmette la segnalazione tramite il canale dedicato.

Se il Segnalante effettua la Segnalazione oralmente mediante un incontro fissato con il responsabile della gestione del canale, la stessa, previo consenso del Segnalante stesso, è documentata a cura del responsabile del canale con la registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e alla riproduzione vocale ovvero tramite la redazione di un verbale. In questa ultima ipotesi, il segnalante può verificare, rettificare e/o confermare il verbale dell'incontro mediante relativa sottoscrizione.

La ricezione della Segnalazione da parte del soggetto responsabile della gestione del canale, tenuto anche conto di quanto espressamente previsto al paragrafo precedente, avvia il processo di gestione delle Segnalazioni. Il responsabile di Compliance inoltrerà la Segnalazione al Comitato del Sistema di Informazione di Verti, il quale esaminerà se vi sono ragionevoli indizi rispetto alla presunta esistenza di un'irregolarità o di una violazione della presente Procedura e di conseguenza deciderà in merito alla sua

ammissibilità o meno alla gestione dandone comunicazione al Segnalante entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione e la presa in carico della segnalazione.

Il soggetto responsabile della gestione della Segnalazione procede con una prima verifica circa la correttezza della procedura seguita dal Segnalante e del contenuto della Segnalazione sia in riferimento all'ambito di applicazione definito dalla presente procedura (c.d. inerenza del contenuto della segnalazione) che alla sua verificabilità in base alle informazioni fornite.

In questa fase, qualora il responsabile di Compliance ovvero il Comitato lo ritengano necessario (es. in caso di eventuali dubbi), potranno coinvolgere l'Organismo di Vigilanza per valutare la rilevanza ex D. Lgs. 231/01 della segnalazione.

Il Comitato, a seconda della natura dei fatti documentati potrà necessariamente nominare un soggetto deputato ad investigare sul caso il quale potrà richiedere ad altri soggetti (di altre aree aziendali o esterni) di collaborare per lo svolgimento delle indagini, ferma restando l'applicazione di tutte le misure necessarie a tutelare l'identità del segnalante.

In ogni caso sia il soggetto nominato dal Comitato che qualsiasi terza parte che partecipi alle indagini sui fatti a cui si riferisce la Segnalazione saranno soggetti agli obblighi di riservatezza stabiliti nella Politica.

Qualora la segnalazione non sia inerente, il responsabile della gestione del canale formalizza l'esito del controllo e lo comunica al Segnalante in tempi ragionevoli (non oltre 3 mesi) e archivia la segnalazione. Il responsabile informa tempestivamente il Comitato, garantendo il rispetto del principio di riservatezza.

Qualora sia necessario acquisire elementi integrativi, il responsabile della gestione del canale contatterà il Segnalante tramite la piattaforma. Se il segnalante non fornisce, entro 3 mesi dalla richiesta di integrazione, informazioni aggiuntive il responsabile di Compliance procede con l'archiviazione della segnalazione dandone comunicazione al Segnalante e informando il Comitato.

Il responsabile della gestione del canale, verificata l'inerenza della segnalazione e acquisiti tutti gli elementi, informa nel rispetto del principio di riservatezza il Comitato e, qualora si tratti di informazioni di violazioni rilevanti ex D. Lgs. 231/01, l'Organismo di Vigilanza, al fine di valutare la modalità di avvio della fase di indagine, fatto salvo il rispetto del principio di autonomia e indipendenza dell'OdV rispetto al modo con cui gestire la segnalazione ai fini e per gli effetti del D. Lgs. 231/01. Tale organismo svolgerà le procedure investigative in conformità con la procedura interna e le tempistiche stabilite nel presente documento.

Qualora, invece, si tratti di atti che possono costituire una frode interna come definito nella Politica Aziendale Antifrode di Verti, l'indagine sul caso sarà affidata alla Divisione Security di Compagnia, che condurrà le procedure investigative in conformità con le disposizioni della presente Procedura.

A chiusura dell'indagine, il Responsabile di Compliance predisporrà un report finale e ne condividerà gli esiti con il Comitato al fine di procedere con il riscontro al Segnalante.

Il Comitato avrà la facoltà di sospendere la trattazione del caso quando verrà a conoscenza dell'utilizzo di canali esterni o dell'avvio di procedimenti amministrativi o, se del caso, giudiziari riguardanti gli stessi fatti oggetto della Segnalazione, e sospenderà la trattazione fino alla conclusione di tali procedimenti. Ciò non pregiudica la fornitura delle informazioni richieste e del sostegno necessario alle autorità competenti.

Allo stesso modo, quando le Segnalazioni ricevute, le prove fornite e/o le verifiche e le indagini effettuate evidenzino ragionevoli indizi che i fatti possano costituire reato, il Comitato accetterà di inviare le informazioni su di esse all'Area Legale per l'inoltro alla Procura della Repubblica. Se gli interessi finanziari dell'Unione europea sono lesi, ne informa anche la Procura europea.

Il riscontro al Segnalante deve essere trasmesso entro tre (3) mesi dalla data di avviso di ricezione ovvero dalla scadenza del termine di sette (7) giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Solo in casi eccezionali, qualora la complessità della Segnalazione lo richiedesse, o in considerazione dei tempi di risposta del Segnalante, il responsabile di Compliance, informato prontamente il Segnalante prima della scadenza, con opportuna motivazione, potrà continuare la fase di indagine per il tempo necessario e dando al Segnalante periodici aggiornamenti.

In caso si tratti di violazioni rilevanti ex D. Lgs. 231/01, il Responsabile di Compliance comunica all'Organismo di Vigilanza gli esiti dell'indagine. L'OdV, nell'ambito della sua autonomia operativa, valuta l'esito ricevuto e, qualora la Segnalazione sia fondata, gli eventuali provvedimenti conseguenti e adotta le misure eventualmente ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento del Modello dando corso alle comunicazioni necessarie per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio previsto nel Modello Organizzativo 231.

Per le Segnalazioni non rientrati nel perimetro delle violazioni ex D. Lgs. 231/01, il Comitato, valuterà, caso per caso, con la Società se e quale funzione della Compagnia debba essere opportunamente coinvolta per la relativa analisi e per gli eventuali provvedimenti conseguenti sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, la Società può procedere con un procedimento sanzionatorio nei confronti del segnalante.

Si specifica che, dalla ricezione della segnalazione fino alla sua chiusura, ogni soggetto che si trovasse in una situazione di conflitto di interesse deve astenersi dall'assumere decisioni al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità.

Il responsabile di Compliance, inoltre, sarà responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle Segnalazioni. In tale registro saranno inseriti le Segnalazioni ricevute, la gestione delle stesse, le eventuali indagini interne che dovessero essere state avviate di conseguenza, e la Delibera finale adottata in merito.

Il Comitato adotterà le misure necessarie per garantire la riservatezza e la protezione di tutti i dati inclusi nel registro.

I reclami trattati in conformità al Protocollo Aziendale per la Prevenzione e la Gestione delle Molestie, nonché le relative Delibere da parte del Comitato del Sistema di Informazione, saranno inseriti in un'apposita sezione del registro, sotto la custodia e la responsabilità dell'Organo di Supervisione del Sistema di Informazione.

Nel caso in cui la Segnalazione ricevuta consista in una consultazione sull'interpretazione e/o l'applicazione del Codice Etico e di Condotta di Verti, il Responsabile di Compliance, dopo averla analizzata, invierà al Segnalante la relativa risposta nel più breve tempo possibile.

7.3 Trasmissione delle segnalazioni con erroneo destinatario

Qualora la segnalazione sia trasmessa a un soggetto diverso da quello preposto a riceverla, chi la riceve ha l'obbligo di trasmetterla entro sette (7) giorni al soggetto competente dando notizia della trasmissione alla persona segnalante e garantendo una catena di custodia delle informazioni conforme agli obblighi di riservatezza e a quelli di cui al paragrafo 7.2.

La Società adotta sanzioni a livello disciplinare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di trasmissione.

Nel caso di involontaria trasmissione della segnalazione a soggetto diverso da quello legittimato a riceverla, il Segnalante deve dimostrare la mera negligenza e l'assenza di un interesse personale nella erronea trasmissione.

7.4 Indagine sui fatti segnalati

Una volta che la Segnalazione è stata accettata per l'elaborazione, il Comitato può decidere di condurre delle indagini sia internamente che esternamente per chiarire i fatti segnalati.

Il soggetto nominato dal Comitato al fine di svolgere le opportune verifiche avrà il compito di coordinare e guidare il processo di indagine, di eseguire o richiedere che vengano svolte le azioni che ritiene opportune, di richiedere l'aiuto e le risorse necessarie e di raccogliere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene appropriate al fine di verificare l'accuratezza e la veridicità delle informazioni ricevute. Può anche mantenere le comunicazioni con il Segnalante e richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva che ritenga appropriata ai fini dell'indagine.

Sulla base del contenuto della Segnalazione, le Persone Coinvolte alle quali è attribuita la presunta condotta illecita o ai quali è associata la violazione o l'irregolarità oggetto di indagine, avranno il diritto di essere informate delle azioni o omissioni loro attribuite. Avranno inoltre la possibilità di essere ascoltati in qualsiasi momento, secondo le modalità e i tempi ritenuti appropriati per garantire un processo di indagine equo ed efficace.

In conformità con le disposizioni della Politica, durante la gestione del caso, saranno rispettati tutti i diritti delle Persone Coinvolte, come il diritto alla presunzione di innocenza, il diritto all'onore, il diritto a un'indagine imparziale dei fatti, il diritto alla difesa e all'utilizzo delle prove ritenute appropriate e pertinenti, e il diritto di accedere al fascicolo, nei termini stabiliti dalla legge. L'accesso al fascicolo sarà inteso come diritto a conoscere i fatti ad esso attribuiti, senza divulgare informazioni che potrebbero identificare il Segnalante o compromettere l'esito dell'indagine. Godranno inoltre della stessa protezione stabilita per i Segnalanti, preservandone l'identità e garantendo la riservatezza di tutti i fatti e i dati contenuti nel fascicolo.

Fermo restando quanto sopra, le Persone Coinvolte non saranno, in nessun caso, informate dell'identità del Segnalante, né avranno accesso alla Segnalazione originale o a qualsiasi altra informazione che possa rivelare l'identità del Segnalante.

Una volta esaminate le prove pertinenti e conclusa l'indagine, il soggetto che ha svolto le verifiche del caso preparerà una relazione che includerà i fatti denunciati, le azioni intraprese per verificarne la veridicità e le conclusioni tratte durante l'indagine (la "Relazione"), che sarà presentata al Comitato del Sistema di Informazione di Verti.

7.5 Risoluzione delle Segnalazioni

Alla luce degli elementi, dei dati, delle indagini e delle conclusioni contenute nella Relazione redatta dal soggetto che ha svolto le verifiche, il Comitato del Sistema di Informazione di Verti deciderà, mediante una risoluzione scritta (la "Risoluzione"), se i fatti oggetto della Segnalazione possano o meno costituire qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità e, se del caso, le azioni pertinenti da intraprendere, le quali possono includere:

- (i) la conclusione dell'indagine senza seguito si avrà nel caso in cui la Risoluzione determini che l'irregolarità, l'illegalità o la violazione denunciata non è stata provata o la responsabilità della Persona Coinvolta non è stata verificata.
- (ii) Il trasferimento della Denuncia:
 - (a) all'Area HR Organization: quando la Risoluzione concluda che l'irregolarità o l'illecito posto in essere è imputabile a un dipendente o a un dirigente della Compagnia, affinché possa decidere gli opportuni provvedimenti disciplinari, correttivi e/o preventivi da adottare, se del caso, in conformità alla normativa giuslavoristica applicabile, la cui adozione e il cui contenuto saranno comunicati al Responsabile di Compliance, che provvederà a trasmetterli al Comitato.

Inoltre, nel caso di Segnalazioni che riguardino fatti che potrebbero costituire una condotta o un atto di molestia in una qualsiasi delle sue modalità, formulate nell'ambito del Protocollo Aziendale per la Prevenzione e il Trattamento delle Molestie, la Risoluzione sarà trasferita, in ogni caso, a HR Organization per le questioni legate a tematiche sindacali, con dati personali anonimizzati, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente. Quando la rappresentanza sindacale dei lavoratori è stata coinvolta nella procedura di indagine su richiesta di una delle parti coinvolte, la Delibera sarà inviata anche a loro.

- (b) Al Appointments and Remuneration Committee di Mapfre SA, per il tramite del suo segretario, quando la Delibera concluda che un componente del Consiglio di Amministrazione della Compagnia abbia commesso qualsiasi irregolarità o atto illecito o contrario alla normativa.

L'adozione e il contenuto di tali provvedimenti saranno comunicati al Responsabile di Compliance, che provvederà a trasmetterli al Comitato.

- (c) all'Area Legal quando, nonostante una prima valutazione indichi che i fatti potrebbero costituire reato, l'indagine si concluda diversamente in modo che l'Area possa valutare il deferimento alla Procura della Repubblica (o alla Procura Europea qualora vi sia un impatto sugli interessi finanziari dell'Unione Europea), informando il Responsabile di Compliance della decisione adottata, che provvederà a trasmetterla al Comitato. Lo stesso avverrà anche quando la Delibera concluda che un fornitore o un collaboratore della Compagnia abbia commesso una qualsiasi irregolarità o atto illecito o contrario alla legge, per l'adozione dei corrispondenti provvedimenti contrattuali e/o legali, della cui adozione e contenuto informerà il Responsabile di Compliance che provvederà a trasmetterlo al Comitato.
- (d) a qualsiasi altra Area Aziendale o Funzione, che si ritiene necessario coinvolgere sulla base dei fatti e delle conclusioni della Delibera, per l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, di cui si provvederà ad informare il Responsabile di Compliance, che provvederà ad informare il Comitato.

La Risoluzione deve essere emessa e comunicata al Segnalante che è stato identificato e ha indicato un indirizzo, un'e-mail o un luogo sicuro per ricevere le notifiche, a meno che non abbia rinunciato a ricevere informazioni sulla sua Segnalazione, e alle Persone Coinvolte, il prima possibile e in ogni caso prima della fine del periodo di tre (3) mesi dalla data in cui è stata ricevuta la Segnalazione. In mancanza di un avviso di ricevimento iniziale, il termine massimo per l'emissione della Risoluzione sarà di 90 giorni di calendario dalla ricezione della segnalazione.

Fermo restando quanto sopra, nel caso di file che trattano fatti o circostanze in cui vi è una particolare complessità, a discrezione del Titolare del trattamento, il periodo indicato può essere prorogato in funzione della complessità e delle tempistiche richieste per ultimare l'indagine.

Nel caso in cui la Persona Coinvolta sia un alto dirigente o un membro dell'organo di gestione di qualsiasi Entità del Gruppo o la Segnalazione comporti un rischio reputazionale rilevante per il Gruppo MAPFRE, l'Organo di Supervisione del Sistema

di tale Entità deve informare il Responsabile di Compliance del contenuto della Relazione, della sua gestione e della sua tempestiva risoluzione. Le decisioni in merito alle azioni necessarie da intraprendere, sulla base delle conclusioni delle indagini, saranno adottate in coordinamento tra l'Organo di Supervisione del Sistema dell'Ente cui appartiene il dirigente o il componente dell'organo amministrativo interessato e il Responsabile di Compliance.

7.6 Conservazione della documentazione sulla segnalazione interna

Le segnalazioni interne e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In tutti i casi citati, è necessario che la procedura di conservazione delle segnalazioni interne e della relativa documentazione, sia conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

7.7 Obblighi di informazione

Le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sono esposte:

- sul sito web di VERTI all'indirizzo <https://www.verti.it/whistleblowing>;
- nei luoghi di lavoro VERTI tramite affissione sulle bacheche aziendali;
- nei luoghi di lavoro VERTI tramite pubblicazione su spazi o cartelle di rete condivise.

Tali informazioni sono rese note alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società attraverso i siti web di VERTI agli indirizzi indicati.

La Società attiva il proprio canale di segnalazione interna sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali.

8. SEGNALAZIONE ESTERNA

Al ricorrere delle seguenti condizioni, il Segnalante potrà procedere con una segnalazione ad ANAC tramite canale esterno:

- nel caso in cui nel contesto lavorativo di riferimento, l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria ovvero il canale stesso non è stato attivato oppure non è conforme ai requisiti normativamente previsti;
- quando il Segnalante ha già inoltrato una Segnalazione interna ancorché essa non ha avuto seguito;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che inoltrando una Segnalazione interna, alla stessa non è dato efficace seguito ovvero che la stessa, di per sé, determinerà una ritorsione nei suoi confronti;
- nel caso in cui il Segnalante ha un fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** - ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate, si veda a tal proposito il sito www.anticorruzione.it e le linee guida ANAC citate in allegato <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

In via residuale e subordinata, il Segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una Segnalazione interna ovvero esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutte le Segnalazioni ed i relativi allegati non sono utilizzati oltre il tempo necessario per darne seguito.

È previsto che l'identità del Segnalante unitamente a qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non siano rivelate senza il consenso espresso del Segnalante stesso a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La Società tutela l'identità delle Persone Coinvolte, dei facilitatori e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione stessa, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona Segnalante.

Le circostanze di mitigazione della tutela del diritto alla riservatezza comprendono:

- nell'ambito di un procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.: è imposto l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura di tale fase;
- nell'ambito del procedimento stabilito presso la Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante a rivelare la propria identità;
- nei casi di procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, sarà dato avviso in forma scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione sarà indispensabile anche ai fini della difesa della Persona Coinvolta.

Poste la vigenza delle mitigazioni appena elencate, il Soggetto Coinvolto, su sua istanza, è sentito anche attraverso un procedimento cartolare mediante l'acquisizione di osservazioni scritte e di documenti.

Tra gli obblighi di riservatezza si evidenziano:

- la sottrazione della Segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- le amministrazioni ed enti coinvolti nella gestione delle Segnalazioni garantiscono la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, è effettuato a norma:

- del Regolamento (UE) 2016/679;
- del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

La comunicazione dei dati personali da parte di istituzioni, di organi o degli organismi dell'Unione Europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento dei dati personali relativi alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni è effettuato dal titolare, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo preliminarmente le idonee informazioni ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

L'informativa agli interessati, riepilogativa anche dei loro diritti e delle modalità per esercitarli, è reperibile all'indirizzo https://www.verti.it/media/whistleblowing_trattamento_dati_personali.pdf

12. INFORMAZIONI AGLI ORGANI DI GOVERNO

L'Organo di Supervisione del sistema sottopone annualmente al Comitato delle Funzioni di Controllo e al Comitato Controlli interni e rischi le informazioni relative

al funzionamento del Sistema di Informazione, che includeranno almeno il numero delle Segnalazioni ricevute, la loro origine, la loro tipologia, i risultati delle indagini e le delibere adottate.

Fermo restando quanto sopra, l'Organo di Supervisione del Sistema riferisce, altresì, al Comitato delle Funzioni di Controllo e al Comitato Controlli interni e rischi, le Segnalazioni relative a irregolarità di natura finanziaria o contabile o relative ad aspetti legati alla sostenibilità, che potrebbero avere un impatto significativo sul bilancio, sulle dichiarazioni di carattere non finanziario o sul controllo interno.

13. MISURE DI PROTEZIONE E DI SOSTEGNO

Sono previste adeguate misure per proteggere i Segnalanti dalle ritorsioni dirette e dalle ritorsioni indirette. Verti e il Gruppo MAPFRE assicurano il rispetto delle stesse.

Le misure di protezione si applicano se al momento della Segnalazione il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere, rientrassero nell'ambito oggettivo e sia stata rispettata la procedura di segnalazione.

In caso di diffamazione o di calunnia, accertata con condanna anche di primo grado, le tutele non sono garantite.

Le misure di protezione si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante/denunciante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante/denunciante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante/denunciante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

13.1 Divieto di ritorsione

I soggetti enumerati nel paragrafo 5 non possono subire alcuna ritorsione. A titolo informativo e non esaustivo si considerano “ritorsioni”:

- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie;
- l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media;
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi ovvero in caso di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati nei confronti dei soli soggetti segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è del soggetto che ha posto in essere gli atti ritorsivi.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito, sia quelle tentate o prospettate.

L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

13.2 Misure di sostegno

Il Segnalante potrà rivolgersi a enti del Terzo settore presenti nell'elenco pubblicato sul sito ANAC. Si tratta di enti che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (*"promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale"*) e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

13.3 Limitazione di responsabilità del Segnalante

E' prevista l'assenza di responsabilità (anche di natura civile o amministrativa) per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto,
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali,

- che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata in coerenza con le condizioni per la protezione.

Inoltre, tra le misure di protezione, si evidenziano:

- i diritti a effettuare una segnalazione e le relative tutele non possono essere limitati in modo pattizio a livello contrattuale;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità, anche civile e amministrativa, per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato;
- l'esclusione di ogni altra responsabilità con riguardo a comportamenti, atti, omissioni posti in essere se collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione.

14. REGIME SANZIONATORIO

Il sistema disciplinare adottato dalla Compagnia ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, e richiamato nella Parte Generale del Modello 231, prevede sanzioni da applicare nei confronti di coloro che la Società accerta essere responsabili degli illeciti riferiti a:

- commissione di ritorsioni o proposta di adozione, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza,
- mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancata adozione di procedure per la gestione delle stesse, ovvero procedure non conformi alle prescrizioni del decreto ovvero assenza di attività di verifica e analisi delle segnalazioni,
- responsabilità civile della persona segnalante, anche con sentenza di primo grado, per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia;

nonché nei confronti di chiunque violi la presente procedura.

Per gli stessi illeciti, ANAC può intervenire con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da € 500 fino a € 50.000) in caso di accertamento degli stessi illeciti.

15. DIFFUSIONE

La presente Procedura di Gestione sarà inserita unitamente alla Politica in una sezione separata e identificabile della home page del sito www.verti.it, nonché nella intranet aziendale. I citati documenti conterranno informazioni chiare e facilmente accessibili sul Sistema di Informazione e sul suo utilizzo.

16. FORMAZIONE

La Funzione Compliance è responsabile della promozione della comunicazione periodica, della formazione sul funzionamento del Sistema di Informazione e della sensibilizzazione per la corretta comprensione e il rispetto della Politica del Sistema di Informazione di Verti e della presente Procedura. A tal fine, la loro azione sarà coordinata con le Aree preposte alla formazione e alla comunicazione interna.

17. APPROVAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E REVISIONI

La presente Procedura di Gestione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Verti il 23 luglio 2025, data a partire dalla quale entra in vigore. La Funzione Compliance esaminerà regolarmente il contenuto della presente Procedura al fine di garantire che le sue disposizioni rimangano valide e debitamente aggiornate, e proporrà al Consiglio di Amministrazione di Verti le opportune modifiche.

Allegati

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
Scaricabile all'indirizzo:
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq>

- Linee guida ANAC “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano Violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”
scaricabili all'indirizzo:
<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>